

Evitati i ricorsi amministrativi

La sentenza n. 233 del 26 giugno 1996, depositata in cancelleria il 04.07.1996 e pubblicata su G.U. n. 28 del 10.07.1996, parla chiaro: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 27 del 24.01.1978 (*Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche*), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del Registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Tradotto in italiano la sentenza consente al proprietario del veicolo, accusato ingiustamente di non aver pagato il bollo, di evitare l'oneroso ricorso amministrativo e rivolgersi direttamente al pretore.

Purtroppo i fatti della vita evidenziano che i burocrati inetti sono sempre all'opera e detta opportunità vedrà dei cittadini costretti a percorrerla.

Non sono presagi ma certezze.


Per il nuovo lettore ricordo brevemente il fatto mentre il vecchio lettore può ritrovare l'articolo a pagina 22 di *in CAMPER* n. 50.

L'amico Ginassi si

è visto recapitare un Verbale di 5.443.177 per una violazione ad un tributo NON dovuto.

Parte la trafila del ricorso e il *Coordinamento Camperisti* invita il Ministro ed i Sottosegretari alle Finanze ad emanare una circolare per impedire

MOD. 30/1


Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Roma, 19

Service V 11
Prot. N. 4/11/5081798
Divisione 11
Allegato

Segue
Proposta al Seglio del 14/8/1996
Dir. Sez. N. 4/11/4939/96

OGGETTO: Imposta straordinaria su particolari beni - Autocaravan tg.FI
K61116: p.v. di accertamento n.9600098 a carico di Ginassi Sergio.

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa
R O M A
(rif.to prot.:upea/acc/356 1996 del 13/6/96)

Al Segretariato Generale
S E D E
(rif.to prot.:upea/acc/356 1996 del 13.6.96 del Dip.to della Funzione Pubblica)

Al Sig.Ginassi Sergio
Via F.lli Rosselli, 30
SCANDICCI (FI)

Nel far seguito alla nota sopra distinta, si comunica che il provvedimento in oggetto indicato è stato annullato dall'Ufficio del Registro di Firenze in data 06/07/1996.

IL DIRETTORE CENTRALE

b:3/11bis

STUDIO POLIGNONE & CECI, NELLO STABO 3